

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 16-31 MARZO 2018

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

- 1.1** **3**
Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 62214 del 21 marzo 2018

PRASSI

- 2.1** **4**
Premi di risultato e welfare aziendale - art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 - 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018). Circolare Ministeriale del 29 marzo 2018, n. 5/E

GIURISPRUDENZA

- 3.1** **7**
Accertamento tributario - Corte di Cassazione, 21 marzo 2018, n. 7011

LEGISLAZIONE

1.1

Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 62214 del 21 marzo 2018

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 62214 ha integrato le informazioni contenute nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. articolo 21-*bis* del Decreto Legge n. 78/2010) ed ha approvato una nuova versione¹ del Modello di Comunicazione. Tale Modello deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2018, da presentare entro l'ultimo giorno di maggio 2018, secondo quanto previsto dall'articolo 21-*bis* del citato Decreto Legge n. 78.

Le informazioni da trasmettere con il Modello di Comunicazione sono definite nell'allegato A del Provvedimento.

¹ Che sostituisce quella prevista nel Provvedimento del 27 marzo 2017.

PRASSI

2.1

Premi di risultato e *welfare* aziendale - art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 - 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018). Circolare Ministeriale del 29 marzo 2018, n. 5/E

La Circolare n. 5/E - redatta dall'Agenzia delle Entrate di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha fornito chiarimenti relativamente ai premi di risultato² e al *welfare* aziendale, di cui all'art. 1, commi 182 a 190, della *Legge di Stabilità 2016*, così come modificati dalla *Legge di Bilancio 2017* e dalla *Legge di Bilancio 2018*³. Innanzitutto è stato precisato che, nel caso in cui l'agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell'obiettivo (da cui scaturisce il premio di risultato) solamente dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova *Certificazione Unica (Cu)*, in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l'imposta sostitutiva del 10% sugli acconti, ovvero sulle anticipazioni dei premi di risultato in sede di Dichiarazione dei Redditi. L'invio tardivo di tale *Certificazione Unica* non comporterà l'applicazione di sanzioni; come chiarito nella Circolare il "*regime fiscale agevolato [...] potrà valere anche per l'eventuale acconto erogato dall'azienda, a condizione che al momento dell'erogazione sia riscontrabile l'incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell'azienda stabilito dal contratto di lavoro*".

Il limite dell'importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è riferito al singolo periodo di imposta. Si ricorda che in base *Legge di bilancio 2017* l'importo massimo delle somme agevolabili (i.e. il limite di importo dei premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva) è pari ad Euro 3.000 lordi

2 I lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva per i premi di risultato sono quelli appartenenti al settore privato. È stata ampliata la platea dei beneficiari, dal momento che possono fruire del regime di favore i lavoratori che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro 80.000 annui (e non più Euro 50.000 annui, come originariamente previsto dalla *Legge di Stabilità 2016*). Il limite di reddito è costituito esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva e non anche quello assoggettato a tassazione separata, nonché dai premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva (ad eccezione di quelli erogati sotto forma di *benefit* esclusi da tassazione).

3 Cfr., in particolare, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 160-162 (*Legge di Bilancio 2017*), il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 28 e 161, (*Legge di Bilancio 2018*): tali norme hanno proseguito l'iter normativo tracciato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 182-190 (*Legge di Stabilità 2016*) in tema di detassazione dei premi di risultato e *welfare aziendale*. Cfr., anche la Circolare Ministeriale n. 28/2016.

al netto dei contributi previdenziali; inoltre, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro tale importo massimo è pari ad Euro 4.000, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati a decorrere dal 24 aprile 2017⁴, il Decreto Legge n. 50/2017 ha previsto una riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad Euro 800⁵.

La Circolare è intervenuta in dettaglio anche sui seguenti temi (illustrati con degli esempi):

- conversione del premio di risultato con beni e servizi di cui all'art. 51, comma 4, del TUIR;
- sostituzione del premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali: se il dipendente richiede la sostituzione del premio di risultato agevolabile - ai sensi dei commi 182 e ss. dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 - con l'autoveicolo, motociclo e ciclomotore aziendale, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente non il valore normale attribuibile all'utilizzo del veicolo (ad esempio, il canone di noleggio), ma il relativo valore determinato forfaitariamente;
- sostituzione del premio di risultato con la concessione di prestiti;
- sostituzione del premio di risultato con la concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati;
- sostituzione del premio di risultato con la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario;
- conversione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari;
- conversione del premio di risultato con contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
- conversione del premio di risultato con azioni⁶.

4 Detti limiti devono essere calcolati computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell'anno, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di *benefit* detassati, a prescindere dalla circostanza che siano erogati in base a contratti diversi, ovvero da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.

5 Anche tale agevolazione contributiva è da considerarsi annuale; qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del *plafond* di Euro 800 di premio.

6 Non si genererà reddito imponibile nei confronti del lavoratore che sostituisca, in tutto o in parte, il premio di risultato con azioni della società/datore di lavoro o del gruppo: 1) sia nel caso in cui l'offerta sia rivolta, anziché alla generalità, a categorie di lavoratori, purché in conformità alle previsioni contrattuali (aziendali e/o territoriali); 2) sia nel caso in cui il valore delle azioni "*convertite*" superi il limite di Euro 2.065,83 previsto per ciascun periodo d'imposta potendo, pertanto, essere assegnate azioni per un importo complessivo pari a Euro 5.065,83 (2.065,83 + 3.000 di premio convertito); 3) sia qualora le medesime azioni siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro; 4) sia, infine, qualora siano cedute prima che siano trascorsi 3 anni dalla conversione del premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva. La cessione delle azioni da parte del dipendente potrà generare "*reddito diverso*", ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.



PRASSI

Si precisa infine che il regime di favore è riconosciuto anche nell'ambito dei gruppi aziendali, qualora la contrattazione collettiva aziendale subordini l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo; l'agevolazione spetterà solo nel caso di società residenti in Italia, ovvero di società non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato.

GIURISPRUDENZA

3.1

Accertamento tributario - Corte di Cassazione, 21 marzo 2018, n. 7011

Nella sentenza n. 7011 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'accertamento tributario, chiarendo che nel processo tributario la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992 costituisce una mera irregolarità qualora il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo altrimenti onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata (cfr. sul tema la Sentenza della Corte di Cassazione, n. 19864/16).

I Giudici hanno confermato il consolidato orientamento per cui in tema di accertamento tributario *"l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza"* (Cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27069/16).

TAX NEWSLETTER | 16-31 MARZO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MARZO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM